

Ente Terre Regionali Toscane

(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE

Decreto n. 10 del 24 febbraio 2016.

Oggetto: L.R. 39/00 art. 30 – Verifica di conformità del piano di gestione, avente validità 2011-2025, agli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della L.R. 80/2012 della porzione di patrimonio agricolo forestale recentemente acquisita dalla Regione Toscana ed aggregata al complesso "Monti del Chianti"

Allegati: nessuno

Dirigente responsabile: Claudio Del Re

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti amministrativi dell'Ente Terre Regionali Toscane

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012 n. 80, “Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 “

Dato atto che ai sensi dell’art. 1 della suddetta legge l’ente Terre regionali toscane è un ente dipendente della Regione Toscana;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 19/03/2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato direttore dell’Ente Terre regionali toscane.;

Vista la L.R. 39/2000 “Legge forestale della Toscana”, ed in particolare l’art. 30, così come modificato dall’art. 40 comma 3 della L.R. 80/2012, che per i piani di gestione del patrimonio agricolo forestale regionale che prevede che:

- (comma 5) L’ente Terre regionali toscane verifica la conformità del piano agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 80/2012 e comunica gli esiti della verifica all’ente competente,
- (comma 7). Il piano diventa efficace nel momento in cui l’ente competente riceve la comunicazione della verifica di conformità dall’ente Terre regionali toscane;
- il Regolamento di attuazione della L.R. 39/2000, approvato con DPGR 8 agosto 2003 n. 48/R (Regolamento Forestale);
- la DGRT n° 1099 del 14/10/2002 “Direttive per la redazione dei piani di gestione del Patrimonio agricolo forestale regionale”;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale Toscana 19 ottobre 2015, n. 987 “Articolo 10 legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80. Approvazione direttive a Ente Terre regionali toscane per la predisposizione del piano delle attività per il 2016;

Visto il proprio precedente decreto n. 1 del 9 gennaio 2015 “L.R. 80/12 art. 10, comma 2 - Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre Regionali Toscane per l’anno 2015 con indicazioni relative al triennio 2015-2017”. con il quale si prevede il coordinamento dell’attività svolta dagli Enti competenti nella revisione, aggiornamento e realizzazione dei Piani di Gestione del PAFR;

Vista la L. R. febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.” che all’art. Art. 6 prevede fra i casi di esclusione dall’applicazione della suddetta legge “i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraaziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione o dagli enti locali competenti.”

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 905 del 19/03/2012 “L.R. 39/00 art. 30 - Approvazione del piano di gestione del complesso agroforestale regionale "Monti del Chianti" per il periodo 2011-2025 che approva il piano di gestione Monti del Chianti;

Preso atto dell’acquisto di terreni posti nei comuni di Cavriglia e Figline Valdarno e della successiva consegna in data 06/11/2013 dalla Regione Toscana alla Provincia di Arezzo al fine di essere gestiti come il restante patrimonio appartenente al complesso “Monti del Chianti” in quanto ad esso contigui;

Richiamato il decreto della Regione Toscana n. 5903 del 10/12/2014 con il quale si provvedeva ad assegnare a valere sul PRAF 2012-2015 alla Provincia di Arezzo le risorse per la pianificazione della nuova porzione del complesso Monti del Chianti ad essa consegnata;

Esaminata l'integrazione al piano di gestione del complesso agricolo-forestale regionale "Monti del Chianti" per il periodo 2011-2025, adottato dalla Provincia di Arezzo con Decreto del Presidente n. 566 del 26/10/2015 di Giunta n. 97 del 02/07/2015 ed integrato con deliberazione di Giunta n. 117 del 21/09/2015, in quanto detto complesso è stato amministrato dalla medesima Provincia fino al 31/12/2015 in forza della deliberazione di Consiglio regionale n. 40 del 14/07/2009;

Vista La L.R. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014" all'art. 4 comma 3 ha trasferito le funzioni di forestazione alle Unioni di comuni, che le esercitano su tutto il territorio nel quale le svolgeva la Provincia;

Dato atto che in forza l'allegato Dbis alla suddetta legge l'Unione dei Comuni del Pratomagno esercita dal 01/01/2016 la gestione del patrimonio agricolo forestale regionale anche sul complesso del patrimonio agricolo forestale regionale Monti del Chianti prima gestito dalla Provincia di Arezzo;

Considerato che per una visione e consultazione unitaria del piano è stato prodotto un unico elaborato comprendente sia le proprietà di cui al precedente piano approvato con la succitata deliberazione di Giunta regionale 905 del 19/03/2012 che quelle oggetto dell'effettiva integrazione;

Dato atto che il piano di gestione in questione riguarda il complesso agroforestale regionale "Monti del Chianti", che interessa una piccola area a livello locale, è stato redatto secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui alle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa di Strasburgo, Helsinki e Lisbona ed in attuazione del decreto legislativo 227/2001 e delle linee guida contenute al punto IV del D.M. 16 giugno 2005 "Linee guida di programmazione forestale" emanato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e che pertanto sussistono le condizioni di cui all'art. 6 comma 1 lett.c) della L.R. 10/2010;

Preso atto che il piano, così come sopra integrato, per la sua dimensione e tipologia tecnica è depositato presso la direzione dell'Ente Terre regionali toscane presso la sede legale in via di Novoli, 26 in Firenze e consta dei seguenti documenti:

- Relazione;
- Allegati alla relazione;
- Registro particellare;
- Schede viabilità;
- Schede fabbricati;
- Studio per la valutazione d'incidenza ecologica;
- Programma degli interventi;
- Elaborati cartografici;

Considerato che:

- il piano di gestione unitario, composto dal piano vigente (riguardante una superficie di 390,3287) integrato dalle particelle consegnate (per una superficie di 102,1028 ettari) interessa il complesso agricolo-forestale regionale "Monti del Chianti" per una superficie complessiva di 492,4315 ettari, suddiviso nelle seguenti comprese:

cedui al taglio, fustaie di conifere, fustaie di latifoglie, boschi in evoluzione controllata, altre superfici;

- all'interno delle singole comprese, le particelle forestali o unità colturali sono delimitate da riferimenti topografici permanenti, al fine di facilitarne la localizzazione sul terreno (fossi, strade, sentieri, crinali ed evidenti limiti di copertura arborea). All'interno di queste particelle sono state individuate e cartografate le tipologie forestali. Tutte le particelle, rilevate e distinte su apposite schede, costituiscono, ordinate per compresa, il registro particellare;
- per ogni compresa viene descritto lo stato di fatto e proposti gli interventi da attuare nel periodo di validità del piano;
- la realizzazione del piano si inserisce nel contesto di una politica gestionale diretta, oltre che alla razionale utilizzazione delle risorse forestali, al riequilibrio territoriale, alla difesa del paesaggio e dell'ambiente, per un corretto uso del territorio e delle risorse naturali;
- gli interventi previsti dai piani sono conformi alla normativa vigente e tendono al perseguimento degli obiettivi di difesa e di valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale regionale definiti dall'art. 27 della L.R. 39/2000.

Dato atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 47 della Legge Forestale della Toscana e del comma 10 dell'art. 10 del Regolamento Forestale l'attuazione dei tagli boschivi previsti dai piani di gestione approvati è comunque soggetta a dichiarazione, mentre l'attuazione degli altri interventi è soggetta a specifiche autorizzazioni nei casi previsti dalla normativa vigente;

Atteso che i contenuti del piano di gestione del complesso agroforestale regionale "Monti del Chianti" sono conformi a quanto richiesto per i piani di gestione all'articolo 30, comma 2, della L.R. 39/2000 ed alle Direttive per la redazione dei piani di gestione emanate con DGRT n° 1099/02;

Vista la valutazione d'incidenza espressa dal competente ufficio della Provincia di Arezzo per i terreni ricadenti in Comune di Cavriglia con la nota prot. n. 181645 del 29/09/2015 e dal Competente ufficio della Città Metropolitana di Firenze per i terreni ricadenti in Comune di Figline Valdarno con la nota prot. n. 540673 del 14/10/2015;

Ritenuto opportuno dare atto che:

- l'esecuzione degli interventi, per quanto non indicato nei piani, dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento forestale;
- le opere AIB dovranno uniformarsi con le prescrizioni del Piano AIB;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni espresse nell'ambito dei procedimenti di valutazione d'incidenza dai competenti uffici della Provincia di Arezzo e della Città Metropolitana di Firenze contenute rispettivamente nelle note prot. n. 181645 del 29/09/2015 e prot. n. 540673 del 14/10/2015;

DECRETA

1. la conformità del piano di gestione redatto per il periodo 2011-2025 della porzione del patrimonio agricolo forestale recentemente acquisita dalla Regione Toscana, estesa per 102,1028 ettari, ed aggregata al complesso "Monti del Chianti" agli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012;
2. di dare atto che nella porzione del suddetto complesso agroforestale regionale "Monti del Chianti":
 - l'esecuzione degli interventi, per quanto non indicato nel piano, dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento forestale;

- le opere AIB dovranno uniformarsi con le prescrizioni del Piano AIB
 - dovranno essere rispettate le prescrizioni espresse nell'ambito dei procedimenti di valutazione d'incidenza dal competenti uffici della Provincia di Arezzo e della Città Metropolitana di Firenze contenute rispettivamente nelle note prot. n. 181645 del 29/09/2015 e prot. n. 540673 del 14/10/2015;
3. di dare comunicazione degli esiti della verifica di conformità all'Unione dei Comuni Pratomagno, nuovo soggetto gestore del Complesso Monti del Chianti.

Il presente atto è pubblicato integralmente nella Banca Dati degli atti amministrativi dell'Ente Terre regionali toscane.

IL DIRETTORE
Claudio Del Re